



LICEO SCIENTIFICO STATALE " G. GALILEI"

Protocollo numero: **3591 / 2018**

Data registrazione: **16/07/2018**

Tipo Protocollo: **USCITA**

Documento protocollato: **Provvedimento del Dirigente - criteri assegnazione docenti a classi e discipline.pdf**

IPA/AOO: **istsc_veps04000q**

Oggetto: **Provvedimento del Dirigente - criteri assegnazione docenti a classi e discipline**

Destinatario:

ai docenti, all'albo

Ufficio/Assegnatario:

ROSATO VALTER (Dirigente Scolastico)


Protocollato in:

Titolo: **3 - AFFARI GENERALI**

Classe: **1 - Organizzazione interna**

Sottoclasse: **h - Circolari interne e ordini di servizio**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



LICEO SCIENTIFICO STATALE "Galileo Galilei"

via Perugia, 8 - 30027 - San Donà di Piave (VE)

Provvedimento del Dirigente – organizzazione generale del Liceo e scelte di gestione e amministrazione determinazione dei criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi e alle discipline a.s. 2018/2019

Protocollo n. vedi segnatura

San Donà di Piave, 16 luglio 2018

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 1, 2, 4, 5, 25, 40, 40 bis, 53, 55, 55-septies, 55-novies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI gli articoli 1339, 1419 secondo comma, 2104, 2105, 2106 codice civile;

VISTI gli articoli 5, 6, 7, 22 commi 5 e 8, 6, 7 e 10 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTI gli articoli 1 comma 10, 5, 6, 7, 22, 25, 26, 27, 28, del CCNL del Comparto Scuola sottoscritto il 9 febbraio 2018;

VISTI gli articoli 1, 2, 3, 4, 10 del DPR 15 marzo 2010, n. 89;

VISTO l'articolo 1, commi 1, 2, 3, 12, 14, 78, 83 e 196 della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO l'articolo 3 comma 4 del DPR 8 marzo 1999, n. 275 come modificato dall'art. 1, comma 14 della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché gli articoli 4 e 5 del DPR 8 marzo 1999, n. 275;

VISTO il DPR 16 aprile 2013, n. 62;


RILEVATO che le materie oggetto del presente provvedimento afferiscono ai poteri di organizzazione e all'esercizio dei poteri dirigenziali degli organi preposti alla gestione con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro con esplicita esclusione della contrattazione integrativa;

RILEVATO che la disciplina di cui all'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni statuisce che i poteri di gestione e organizzazione sono riservati esclusivamente a un organo che la citata norma individua sulla base di due caratteristiche che debbono essere contemporaneamente coesistenti: **deve essere preposto alla gestione; deve avere le capacità del privato datore di lavoro.**

RILEVATO che il citato cui all'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni individua *apertis verbis* il Dirigente quale unico soggetto cui sono conferiti i poteri del privato datore di lavoro e, pertanto, cui sono riconosciute in esclusiva le attribuzioni ivi elencate.

RILEVATO che, per converso, nessuna norma riconosce o ha riconosciuto agli organi collegiali i poteri e le capacità del privato datore di lavoro, e che pertanto nessun organo collegiale è o può essere giuridicamente legittimato ad intervenire sulle attribuzioni che la norma sopra citata affida in via esclusiva al Dirigente e, di conseguenza, sulle materie che costituiscono il presente Provvedimento;

RILEVATO che ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 3 del DPR 275/99, come modificato dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, il piano triennale dell'offerta formativa è elaborato dal Collegio dei Docenti *sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e amministrazione definiti dal dirigente scolastico;*



LICEO SCIENTIFICO STATALE "Galileo Galilei"

via Perugia, 8 - 30027 - San Donà di Piave (VE)

RILEVATO, pertanto, che il disposto sopra citato conferma che compete al solo Dirigente la definizione delle scelte di gestione e amministrazione;

RILEVATO che il disposto di cui al comma 78 della L. 107/2015 richiama, nella definizione delle prerogative dei Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche, la c.d. *clausola di rispetto* per le attribuzioni degli organi collegiali di cui all'art. 25 del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

RILEVATO, in ogni caso, che secondo autorevole e consolidata giurisprudenza le competenze degli organi collegiali che invadano le attribuzioni della dirigenza, anche se non abrogate, risultano superate *ex lege* (così in Consiglio di Stato, Adunanza della sezione seconda 27 ottobre 1999 N° sezione 1603/99) in quanto le norme di cui all'articolo 25 del medesimo decreto legislativo, *nella loro portata apparentemente conservativa delle precedenti competenze degli organi collegiali vanno lette ed interpretate secondo il principio di non contraddizione, di utilità semantica e di coerenza sistematica. Principi che sarebbero violati secondo una lettura pedissequa e frammentata, che non tenga conto del chiaro disposto del più volte citato art. 25 bis comma 5 del decreto 29 e dei nuovi principi in materia di attribuzioni e responsabilità dirigenziali*, e pertanto la *clausola di "rispetto" per le attribuzioni degli organismi collegiali, contenuta all'articolo 25 del citato d. lgs., va letta alla luce dei criteri di compatibilità e sussidiarietà, nel senso che le vecchie attribuzioni vanno verificate e limitate con le nuove le quali sono recessive solo in presenza di competenze che non impingano nelle specifiche funzioni e responsabilità di gestione ed organizzazione spettanti in via esclusiva al Dirigente Scolastico* (così in Consiglio di Stato, Adunanza della sezione seconda 26 luglio 2000 N° sezione 1021/2000);

RILEVATO, quindi, che anche secondo autorevole e consolidata giurisprudenza, non solo le *specifiche funzioni e responsabilità di gestione ed organizzazione spettano in via esclusiva al Dirigente Scolastico*, ma addirittura che sono le competenze attribuite al Dirigente dal citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a limitare le preesistenti competenze degli organi collegiali, non viceversa;

RILEVATO che comunque, secondo il disposto di cui al comma 196 dell'art. 1 della L. 107/2015 *Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla citata L. 107/2015* e che pertanto, nel punto, eventuali disposizioni relative a competenze degli organi collegiali preesistenti la norma citata, pur non abrogate, hanno cessato di produrre la propria efficacia fin dal luglio 2015;


RILEVATO che, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al comma 3 dell'art. 4 del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, *Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative*.

RILEVATO che, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 7, comma 2, lettera r) del d.lgs. 19 aprile 1994, n. 297, *il Collegio docenti [omissis] si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente Testo Unico, dalle leggi e dai regolamenti alle sue competenze*;

RILEVATO che il Consiglio di Istituto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 10, comma 8, del d.lgs. 19 aprile 1994, n. 297, *si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente Testo Unico, dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza*;

RILEVATO, pertanto, che il legislatore, indicando esplicitamente che **solo mediante leggi e regolamenti** possono essere attribuite ulteriori competenze al Collegio docenti e al Consiglio di Istituto, ha inteso escludere *apertis verbis* che ciò possa avvenire mediante accordi contrattuali di natura privatistica;

RILEVATO, infatti, che, per quanto concerne le modalità con le quali è possibile attribuire nuove competenze agli organi collegiali della scuola è intervenuta, fin dal lontano 20 marzo 1996, esplicita decisione del TAR LAZIO n. 1172 (cfr. Circolare MIUR n. 304 del 01/07/1996) con la quale detto Tribunale ha fin da allora chiarito come, a tal fine, sia necessario



LICEO SCIENTIFICO STATALE "Galileo Galilei"

via Perugia, 8 - 30027 - San Donà di Piave (VE)

l'intervento di una disciplina pubblicistica (leggi o regolamenti), con conseguente ed esplicita esclusione di contratti di lavoro di natura privatistica;

RILEVATO che il legislatore, indicando esplicitamente le modalità con le quali possono essere derogate le competenze del Dirigente, ha inteso escludere *apertis verbis* che ciò possa avvenire mediante accordi contrattuali di natura privatistica;

RILEVATO INOLTRE che il disposto di cui all'art. 6 comma 2 del DPR 16 aprile 2013, n. 62, statuisce, per il personale dipendente dalla PA, l'obbligo di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse di qualsiasi natura, anche di natura non patrimoniale;

RILEVATO che il disposto di cui all'art. 7 del medesimo e citato DPR vieta espressamente al personale dipendente della PA di partecipare all'adozione di decisioni che possano coinvolgere propri interessi e che, sull'astensione, decide il Dirigente;

RILEVATO che l'eventuale deliberazione da parte del Collegio dei Docenti di *proposte* in merito all'assegnazione dei docenti alle classi porrebbe tutto il personale docente, che è componente di diritto di detto organo, in situazione di conflitto di interesse, potenziale e di natura non patrimoniale, poiché ciascun docente, nell'ambito delle proprie mansioni, verrebbe chiamato ad assumere, con il proprio voto, una decisione con ogni evidenza connessa ai propri obblighi di lavoro;

RILEVATO che ciò sarebbe in espreso contrasto con il divieto di cui al disposto del DPR 62/2013 sopra citato;

DECIDENDO, pertanto, nel punto, p.q.m., nel senso dell'astensione da parte del personale docente, ai sensi del disposto di cui all'art.7 ultimo periodo del DPR 62/2013;

RILEVATO che l'eventuale deliberazione, da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto di criteri e/o proposte per l'assegnazione dei docenti alle classi contrasta con le competenze di gestione attribuite in via esclusiva al Dirigente dalle norme citate in epigrafe e, in particolar modo, con il disposto di cui agli articoli 5 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, e 3, comma 4 del DPR 275/99, come modificato dall'articolo 1, comma 14, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

RILEVATO che ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli articoli 1, comma 10, 5, 6, 7 del CCNL 9 febbraio 2018 le materie oggetto del presente provvedimento non rientrano tra quelle oggetto di informazione, confronto, contrattazione integrativa;


RITENUTO OPPORTUNO esplicitare e rendere noti i criteri con cui verrà disposta l'assegnazione dei docenti alle classi per l'a.s. 2018/2019,

DISPONE

L'assegnazione dei docenti alle classi e alle discipline costituisce Provvedimento di gestione e organizzazione del Dirigente che esercita in via esclusiva le prerogative del privato datore di lavoro ed è, quindi, atto di natura privatistica. Ad esso non sono applicabili, pertanto, le disposizioni di cui alla L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Provvedimento di assegnazione alle classi e alle discipline può essere costituito da uno o più specifici allegati, anche temporalmente successivi, ad altro Provvedimento di gestione e organizzazione del Dirigente e può avere carattere collettivo.

Nei limiti del possibile, per l'a.s. 2018/2019 il Dirigente disporrà l'assegnazione dei docenti alle classi e alle discipline secondo i seguenti criteri:




LICEO SCIENTIFICO STATALE "Galileo Galilei"

via Perugia, 8 - 30027 - San Donà di Piave (VE)

Criteria di carattere generale:

1. L'assegnazione dei docenti alle classi e alle discipline mira ad assicurare agli studenti, per quanto possibile, la continuità di apprendimento, intesa come positiva evoluzione del rapporto tra docenti e studenti e del rapporto insegnamento-apprendimento.
2. L'assegnazione dei docenti alle classi e alle discipline mira a favorire, per quanto possibile, il superamento di eventuali situazioni generalizzate di conflittualità o scarsa comunicazione tra docenti e studenti e/o nel rapporto con le famiglie.
3. L'assegnazione dei docenti alle classi e alle discipline mira a valorizzare, per quanto possibile, le precedenti esperienze dei docenti (insegnamento solo nel biennio/solo nel triennio/in classi in verticale sia del biennio che del triennio) qualora esse siano atte a garantire una migliore qualità del servizio.
4. L'assegnazione dei docenti può essere relativa a classi appartenenti a uno o a entrambi gli indirizzi di studio presenti nel Liceo, a classi del solo biennio, a classi del solo triennio, a classi del biennio e del triennio e/o comprendere, esclusivamente o in parte, attività di valorizzazione, recupero, potenziamento delle competenze degli studenti e/o attività di copertura delle supplenze brevi fino a 10 giorni.
5. L'assegnazione dei docenti alle classi e alle discipline è mirata ad evitare conflitti di interessi, anche potenziali, del personale docente. In particolare nessun docente sarà assegnato a classi in cui siano presenti parenti o affini entro il quarto grado o comunque conviventi; figli di individui o membri di organizzazioni con cui il docente o il coniuge abbiano causa pendente o grave inimicizia, o rapporti di credito o di debito; figli di individui o individui di cui il docente sia tutore, curatore, procuratore o agente; di figli di individui o individui appartenenti a società, comitati, enti, associazioni (anche non riconosciute) o stabilimenti di cui il docente stesso sia amministratore, o gerente o dirigente. Nessun docente sarà assegnato a classi o anni di corso in presenza di qualunque situazione in cui esistano ragioni di convenienza a vario titolo collegate, connesse o potenzialmente collegabili a conflitti di interesse anche di natura potenziale.
6. Nei limiti del possibile, fatte salve la continuità di apprendimento per gli studenti di cui al precedente punto 2 e la valorizzazione delle precedenti esperienze del docente di cui al precedente punto 4, l'assegnazione dei docenti alle classi e alle discipline avviene secondo il principio di rotazione tra le diverse sezioni del Liceo.
7. Nei limiti del possibile, fatta salva la continuità di apprendimento per gli studenti di cui al precedente punto 2, l'assegnazione dei docenti alle classi e alle discipline mira a distribuire la presenza di docenti temporanei nelle diverse classi del Liceo.
8. Nei limiti del possibile, fatte salve la continuità di apprendimento per gli studenti di cui al precedente punto 2 e l'applicazione dei criteri specifici a ciascuna disciplina indicati di seguito nel presente provvedimento, l'assegnazione dei docenti alle classi e alle discipline mira a evitare che la stessa disciplina sia assegnata, nella stessa classe, a docente temporaneo per due anni consecutivi nell'ambito del biennio e/o nel triennio.



LICEO SCIENTIFICO STATALE "Galileo Galilei"

via Perugia, 8 - 30027 - San Donà di Piave (VE)

Criteria relativi a singole discipline e/o aree disciplinari

Lettere


9. Il criterio della continuità di apprendimento per gli studenti di cui al precedente punto 2 è applicabile, nei limiti del possibile, nell'ambito del biennio o del triennio.
10. Al termine del biennio, a ciascuna classe terza, considerata classe iniziale, sono assegnati alle discipline comprese nella relativa classe di concorso docenti che nel corso del precedente biennio non abbiano insegnato nella classe interessata le medesime discipline.
11. Fermo restando il disposto di cui dell'art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell'art. 21 del Regolamento sul dimensionamento, approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009 (secondo il quale le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna) a ciascun docente di Lettere è assegnato nel biennio, nei limiti del possibile, l'insegnamento di almeno due delle discipline comprese nella relativa classe di concorso.
12. Fermo restando il disposto di cui dell'art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell'art. 21 del Regolamento sul dimensionamento, approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009 (secondo il quale le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna) nelle classi del triennio dell'indirizzo di Ordinamento gli insegnamenti di ITALIANO e di LATINO sono assegnati, nei limiti del possibile, al medesimo docente.

Storia e Filosofia

13. Fermo restando il disposto di cui dell'art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell'art. 21 del Regolamento sul dimensionamento, approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009 (secondo il quale le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna) nelle classi del triennio gli insegnamenti di STORIA e di FILOSOFIA sono assegnati, nei limiti del possibile, al medesimo docente.

Inglese

14. Il criterio della continuità di apprendimento per gli studenti di cui al precedente punto 2 è applicabile, nei limiti del possibile, nell'ambito del biennio o del triennio.
15. Al termine del biennio, a ciascuna classe terza, considerata classe iniziale, è assegnato personale docente che nel corso del precedente biennio non ha insegnato INGLESE nella classe interessata.



LICEO SCIENTIFICO STATALE "Galileo Galilei"

via Perugia, 8 - 30027 - San Donà di Piave (VE)

Disegno e Storia dell'Arte

16. Il criterio della continuità di apprendimento per gli studenti di cui al precedente punto 2 è applicabile, nei limiti del possibile, nell'ambito del biennio o del triennio.
17. Al termine del biennio, a ciascuna classe terza, considerata classe iniziale, è assegnato personale docente che nel corso del precedente biennio non ha insegnato DISEGNO E STORIA DELL'ARTE nella classe interessata.

Scienze – Religione Cattolica – Scienze Motorie - Informatica

18. Il criterio della continuità di apprendimento per gli studenti di cui al precedente punto 2 è applicabile, nei limiti del possibile, nell'ambito del quinquennio.

Matematica e Fisica

19. Il criterio della continuità di apprendimento per gli studenti di cui al precedente punto 2 è applicabile, nei limiti del possibile, nell'ambito del biennio o del triennio.
20. Al termine del biennio, a ciascuna classe terza, considerata classe iniziale, sono assegnati alle discipline comprese nella relativa classe di concorso docenti che nel corso del precedente biennio non abbiano insegnato nella classe interessata le medesime discipline.
21. Fermo restando il disposto di cui dell'art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell'art. 21 del Regolamento sul dimensionamento, approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009 (secondo il quale le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna) nelle classi del triennio gli insegnamenti di MATEMATICA e di FISICA sono assegnati, nei limiti del possibile, al medesimo docente.

Il presente provvedimento è costituito di 6 pagine numerate. È munito di numero di protocollo, sottoscritto digitalmente dal Dirigente e pubblicato nel sito web del Liceo in formato .pdf scaricabile.

Quanto in esso contenuto costituisce atto di gestione di natura privatistica, assunto in via esclusiva dal Dirigente che agisce con le capacità del privato datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al citato art. 5 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni e del comma 14 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 che modifica l'art. 4 del DPR 8 marzo 1999, n. 275.

Non trattandosi, pertanto, di atto amministrativo, ad esso non sono applicabili le disposizioni di cui alla L. 241/90 e successive modificazioni.

Eventuali richieste del personale dipendente relative all'atto di gestione in parola in qualunque modo connesse con la citata L. 241/90 e successive modificazioni ed in qualunque modo formulate non saranno, pertanto, prese in considerazione.

IL DIRIGENTE
dott. Valter Rosato
documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Cad e normativa connessa